

Spett.le

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Alla c.a. Presidente Mario Draghi

Piazza Colonna 370 - 00187 Roma

presidente@pec.governo.it

e

**Ministro per l'innovazione tecnologica
e la transizione digitale**

Alla c.a. Ministro Vittorio Colao

Largo Pietro di Brazzà – 00187 Roma

ministroinnovazione@pec.governo.it

e, p.c.

Agenzia per l'Italia Digitale

Alla c.a. Direttore Generale Francesco Paorici

Via Liszt, 21 - 00144 Roma

protocollo@pec.agid.gov.it

Oggetto: Indicazioni su elementi relativi alla regolamentazione del servizio di conservazione dei documenti informatici della pubblica amministrazione con riferimento al Regolamento eIDAS.

Pregiatissimo Presidente Draghi,

Pregiatissimo Ministro Colao,

Pregiatissimo Direttore Paorici

le Associazioni **ANORC** (Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Custodia dei dati, delle informazioni e dei documenti digitali) e **ASSINTEL** (Associazione nazionale imprese ICT) con spirito assolutamente collaborativo, si pregiano di sottoporre alla Vs. autorevole attenzione una problematica che potrebbe risultare particolarmente dirompente in relazione al prossimo aggiornamento del Regolamento EU 910/2014 eIDAS.

La nuova versione dovrebbe contemplare l'inclusione del servizio di ARCHIVING (sussumibile nell'ambito della normativa italiana al concetto di conservazione digitale) tra quelli fiduciari.

In merito ai requisiti per lo svolgimento dei servizi fiduciari, le scriventi si premurano di richiamare quanto previsto dalle norme per l'attuazione dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", di seguito CAD. (https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/codice-amministrazione-digitale-docs/it/v2021-07-30/_rst/capo_II-sezione_II-articolo_29.html), che ad oggi risultano ancora non emanate.

Il richiamato articolo prescrive l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) per individuare i requisiti di onorabilità, tecnologici ed organizzativi nonché le garanzie assicurative e le certificazioni che i soggetti che intendono fornire servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attività di gestore di posta elettronica certificata devono possedere.

Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 ha infatti disposto (con l'art. 65, comma 8) che «*Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal presente decreto, è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino all'adozione del predetto decreto, restano efficaci le disposizioni dell'articolo 29, comma 3, dello stesso decreto nella formulazione previgente all'entrata in vigore del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 e dell'articolo 44-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005 nella formulazione previgente all'entrata in vigore del presente decreto*» (https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/codice-amministrazione-digitale-docs/it/v2015-07-10/_rst/capo2_sezione2_art29.html).

In particolare, quindi, risulterebbero in vigore i seguenti requisiti per i prestatori dei servizi eIDAS.
“(…) *Il richiedente, se soggetto privato, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, deve inoltre:*
*a) avere forma giuridica di società di capitali e un capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione alla attività bancaria ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;*¹
b) garantire il possesso, oltre che da parte dei rappresentanti legali, anche da parte dei soggetti preposti alla amministrazione e dei componenti degli organi preposti al controllo, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”.

¹ Vale la pena ricordare che rispetto ai valori di capitale richiesto per le società di capitale la Banca d'Italia lo scorso anno ne ha raddoppiato il valore (passando da 5 milioni a 10 milioni) e portando il capitale richiesto per le cooperative a 5 milioni. Tale situazione aggraverebbe ulteriormente il quadro normativo rispetto al quale l'Europa, accogliendo le istanze presentate alcuni anni or sono, si era già dichiarata contraria per interferenza al libero mercato.

Al momento non risulterebbe adottato per quanto a nostra conoscenza, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 29 comma 2 del CAD, generando un rischioso vuoto normativo sulle concrete modalità di qualificazione dei prestatori di servizi fiduciari ai sensi del Regolamento EU 910/2014 eIDAS, motivo per il quale siamo a richiedere vostre indicazioni e previsioni in merito.

Ci permettiamo, infine, di segnalare che, proprio l'emanazione del citato Decreto ex art. 29 del CAD è stata inserita nel programma dei lavori parlamentari del primo semestre 2020 confermando l'urgenza di una sua emanazione.

Con la speranza che si possa colmare quanto prima il menzionato vuoto normativo e riconfermando la disponibilità delle associazioni firmatarie a fornire un concreto supporto alla definizione dei requisiti oggetto del Decreto, porgiamo i nostri migliori saluti.

Con osservanza.

Lecce, 23 giugno 2022

Il Segretario Generale ANORC
Avv Luigi Foglia

Il Presidente ASSINTEL
Dott.ssa Paola Generali

